



COMUNE DI MANZIANA

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 18 DEL 12/05/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DENOMINATA “LA CENTRALE UNICA DEL LAGO”, TRA IL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) E MANZIANA (RM). APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CONVENZIONALE EX ART 30 DEL D. LGS. N. 267/2000. INDIRIZZI

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **Maggio** alle ore **10:00**, nella sede comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nome	Funzione	Presenza
BRUNI BRUNO	Sindaco	si
PIRAS MASSIMO	Consigliere	si
BRINI ELEONORA	Consigliere	si
BRUNO GIANLUCA	Consigliere	no
BUGLIAZZINI CLAUDIA	Consigliere	si
CAVALIERI MARCO	Consigliere	no
LEVATI GIACOMO	Consigliere	no
SENATRA VALERIA	Consigliere	si
SIDORETTI STEFANO	Consigliere	si
MARZIALI MASSIMO	Consigliere	si
MAZZUCA NUCCIA	Consigliere	si
ROSA MASSIMO	Consigliere	si
BRUNI MICHEL	Consigliere	si

Totale presenti : 10

Totale assenti :3

Assiste Il Segretario Generale **Dott. Leonardo de Sena Plunkett**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor **Bruno Bruni**, nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Proposta di deliberazione dell'area Area Tecnica avente ad oggetto. "COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DENOMINATA "LA CENTRALE UNICA DEL LAGO", TRA IL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) E MANZIANA (RM). APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CONVENZIONALE EX ART 30 DEL D. LGS. N. 267/2000. INDIRIZZI".

Premesso che:

- con D.L. 32/19, convertito in L. 55/19, l'obbligo normativo di cui all'art. 37, comma 4, D.Lgs. 50/16, che imponeva ai Comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, per l'indizione di procedure di affidamento, era stato sospeso fino al 31.12.2020;
- la menzionata sospensione è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 8, comma 7, L. 120/20, di conversione del D.L. 76/20;
- da ultimo, la sospensione è stata nuovamente prorogata al 30 giugno 2023 dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, L. 108 del 2021, di conversione del D.L. 77/21, per quanto occupa la presente sede consiliare;

Considerato che:

- a mente del medesimo art. 52 comma 1, lettera a), sub 1.2 L. 108/21, di conversione del D.L. 77/21, per tutte le procedure afferenti le opere PNRR e PNC, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, *"i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"*;
- essendo l'eccezione generalizzata, e non segmentata quanto agli importi di riferimento, anche per i contratti relativi alle opere del PNRR e PNC valgono le norme sulla semplificazione delle procedure di affidamento. E tanto alla luce della previsione di cui all'art. 1, comma 1, L. 120/20, ove si legge che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19"* e *"qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"*, *"in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici"*, si applicano le procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), della medesima L. 120/20, nel caso di appalti sottosoglia, e di cui al successivo art. 2, nel caso

di affidamenti sopra soglia eurounitaria e per come da ultimo sostituite dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.1. L. 108/21;

- alla luce delle prefate norme, in relazione all'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), L. 120/20 e, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- in tutte le suddette tipologie di affidamento, il mancato rispetto dei suddetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla Stazione Appaltante e opera di diritto;
- pertanto, rientra nelle competenze consiliari optare per la relativa delega di committenza che possa assolvere al ritrascritto obbligo normativo e quindi ovviare alla dedotta impossibilità per questo Comune di operare in proprio, ai fini anzidetti, all'uopo facendo fronte all'affidamento, sia della fase di progettazione, sia delle relative opere, nel rispetto dell'introdotta normativa;
- dato atto di quanto sopra, è altresì all'evidenza necessaria, la previsione di un'appropriata programmazione nello svolgimento sia degli affidamenti diretti, sia delle gare, onde contenersi nei tempi di aggiudicazione, in modo che non si estendano oltre misura, ponendo a rischio l'incameramento delle provviste finanziarie onde trattasi, anche in antitesi alle (imposte) tempistiche da cronoprogramma di cui alle suddette opere relative al PNRR e PNC;

Ritenuto che:

- dunque, appare opportuno e necessario creare un sistema di accelerazione delle procedure di affidamento, ove compatibile con la normativa primaria e quindi laddove il Codice dei Contratti Pubblici lo consenta, redigendo un'apposita Regolamentazione che disciplini tecniche più incisive di speditezza ed economicità, in uno alla prescelta opzione di adeguamento normativo;
- ad esso adeguamento, in esito agli approfondimenti *medio tempore* svolti in esito ad informali incontri, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, può consapevolmente ottemperarsi per il tramite dell'accordo convenzionale, ai sensi dell'art 30 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), fra i Comuni di Anguillara Sabazia e Manziana ai fini di ottemperare a quanto sopra a prescindere dalla circostanza che, allo stato, il Comune di Anguillara Sabazia **ed il Comune di Manziana** **aderiscono** alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma

Capitale, giusta, rispettivamente, deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2017 e **delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 16/10/2019;**

- quanto sopra in ragione del fatto che l'attività della costituenda Centrale di committenza <<non è sovrapponibile con la stazione unica appaltante ex Legge n. 136/2010, poiché sebbene entrambe le figure organizzative abbiano la natura di centrali di committenza (art. 3, n. 34, «Codice») l'una non è perfettamente sovrapponibile all'altra in quanto «alla Sua non è consentito rendersi, essa stessa, acquirente di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici, come è consentito alle centrali di committenza>> (cfr Corte dei conti della Basilicata, deliberazione 01.07.2013 n. 98);
- la stessa ANAC con determina n. 3 del 25 febbraio 2015, ha chiarito il rapporto tra la figura della stazione unica appaltante (SUA), le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, ribadendo che la SUA cura soltanto la gestione della procedura di gara, senza acquistare direttamente, a differenza delle centrali di committenza (come quella in esame);
- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), prevede che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni che debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'articolo 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il suddetto accordo convenzionale ha, dunque, come fine quello di dar luogo ad una gestione congiunta delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC nel territorio dei Comuni di Manziana (RM) e Anguillara Sabazia (RM) e individuando quest'ultimo quale Ente capofila della convenzione;

Atteso:

- che in tale atto si ravvisa l'opportunità di individuare indici di comportamento acceleratorio in relazione ai seguenti istituti:

i) **soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 c.c.p.** secondo cui *“in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”*.

La Stazione Appaltante prevede negli atti di gara un termine inferiore a quello indicato dalla suddetta disposizione entro cui espletare il soccorso istruttorio, purché, per l'appunto, non superiore a dieci giorni. E tanto è consentito non solo a fronte dell'interpretazione letterale

della norma in esame, bensì anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, al fine di garantire il principio di tassatività delle cause di esclusione, l'istituto del soccorso istruttorio è illegittimo qualora consenta una rettifica alle cd. "irregolarità essenziali", ossia alle carenze strutturali di un'offerta che sia priva di documenti previsti dalla *lex specialis* a pena di esclusione, ovvero la presentazione di quella che sostanzialmente sarebbe una nuova offerta. L'ambito applicativo dell'istituto è, dunque, circoscritto alle ipotesi di irregolarità che richiedano la mera correzione di errori materiali manifesti o la sola integrazione di singoli punti, atti a chiarire o completare dichiarazioni o documenti già detenuti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (CGUE 28 febbraio 2018, C-523/16 e 536/16);

ii) **spiegazioni ex art. 97 comma 5 c.c.p.** secondo cui, per l'espletamento della verifica di anomalia, *"La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni"*.

Tale termine può essere accelerato laddove si rimetta all'operatore economico, prevedendolo specificamente negli atti di gara quale requisito di valutazione, l'indicazione di un termine massimo (ben inferiore a quindici giorni) entro cui renderà le spiegazioni nell'eventualità dell'avvio del sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta;

iii) **accesso ai documenti ex art. 53 D.Lgs. 50/16:** per garantire l'estrazione documentale nei termini più rapidi possibili, anche alla luce dei recenti orientamenti dell'Adunanza Plenaria nn. 10 e 12 del 2020, si rendono le seguenti indicazioni finalizzate ad evitare, ove possibile, la richiesta di consenso al controinteressato.

L'art. 24, comma 7, L. 241/90 prevede che *"deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"*. Tale norma va letta unitamente all'art. 53, comma 6, c.c.p. secondo cui *"In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

Infatti, il concorrente deve dimostrare la concreta indispensabilità dei documenti oggetto di istanza ostensiva per utilizzarli in giudizio, purché da quegli stessi documenti scaturisca la paventata lesione, in termini di strumentalità.

D'altro canto, il controinteressato in sede di domanda partecipativa può dichiarare, motivando in funzione di segreti tecnici e commerciali, che la divulgazione è preclusa ai terzi, ancorché sorretti da "interesse qualificato".

Ebbene, onde consentire un'accelerazione dei termini procedurali, si suggerisce al RUP il seguente comportamento:

iii.i) innanzitutto, egli deve valutare se l'istanza di accesso contenga gli estremi per poter essere accolta, poiché ove ritenga di rigettarla non occorre aggravare inutilmente il procedimento con la richiesta al controinteressato del consenso all'ostensione documentale;

iii.ii) laddove invece, ritenga che l'istanza medesima possa essere accolta, egli deve verificare se questa abbia ad oggetto:

- la documentazione amministrativa e/o l'offerta economica, perché rispetto a tali atti prevale l'interesse del richiedente e, pertanto, deve concedere l'estrazione richiesta, a prescindere dal consenso del controinteressato;
- mentre se ha ad oggetto l'offerta tecnica, si suggerisce di assegnare agli eventuali controinteressati, il termine di dieci giorni *ex art. 3, comma 2, D.P.R. 184/06* (“*Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1*”), affinché possano presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso di riferimento;

Rilevato che:

- alla luce di quanto sopra esposto, è *ictu oculi* evidente che lo scenario degli appalti pubblici è in continua evoluzione e che trattasi dunque di materia peculiare, intrisa da costanti aggiornamenti normativo-giurisprudenziali;
- il carattere specialistico delle gare, ma anche degli affidamenti diretti, non solo tecnico ma soprattutto giuridico, richiede infatti una rilevante attenzione, in quanto eventuali discrasie procedurali che possano paralizzare la speditezza dell'*iter* si riverserebbero svantaggio dell'Ente e alla perdita delle provvidenze di cui al PNRR e al PNC;
- il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P. della “CUC”, *ex art. 31, D.Lgs. 50/16*, vanno, per l'appunto, adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. 50/16, donde riverberarsi sulle singole procedure;
- tale entità deve essere individuata - per l'appunto - in una altamente specializzata, al fine di rendere regolarità e speditezza nel procedimento evidenziale, onde ottimizzare le procedure di specie, rendendole (per quanto possibile) immuni da discrasie, così da scongiurare ipotesi contenziose che andrebbero a riverberarsi sull'efficacia/efficienza latamente intesa e sul mancato introito finanziario a beneficio del pregresso dell'Ente;
- tale incarico trova giustificazione nella complessità delle nuove norme in materia di PNRR e PNC per la predisposizione delle procedure di gara, anche in relazione alla mancanza di provvedimenti attuativi. Circostanza, questa, che rende la CUC allo stato, priva di personale con l'adeguata e specifica specializzazione giuridica, tale da poter assolvere alla funzione alla stessa attribuita nel presente atto deliberativo;

- l'incarico di che trattasi dovrà essere affidato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 120/2020 e s.m.i.;

Tenuto conto che:

- l'autonomia cognitivo-decisionale dei Comuni indicati, rispetto ad ogni procedura, verrebbe garantita sia nella fase di determinazione a contrarre, sia per quel concerne le attività delle Commissioni giudicatrici via via nominate e sia per quanto attiene al relativo controllo di legittimità svolto dal singolo Responsabile;
- i rispettivi compiti possono così riassumersi, pur differenziando l'operato in caso di affidamenti diretti, procedure negoziate e affidamenti sopra soglia eurounitaria;
- che il Comune che ha l'esigenza provvede alla scelta dell'iter da seguire e all'individuazione dell'operatore economico disciplinando la propria attività dalla determina a contrarre all'aggiudicazione ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16;
- di seguito, si rende specifica dei compiti e/o attività demandate (rispettivamente) al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita in convenzione, e al RUP di ciascuna Stazione Appaltante (facente parte della CUC di riferimento) appositamente nominato per ciascuna gara:

Responsabile della CUC	RUP di ciascuna S.A.
acquisizione del CIG (ove necessario) in esito alla sollecitazione del RUP del Comune servito	predisposizione degli atti di gara (determina a contrarre, disciplinare, capitolato, modelli di partecipazione, patto di integrità, eventuali allegati e/o elaborati progettuali, DUVRI) e relativa trasmissione degli stessi al Responsabile della C.U.C.
acquisizione della documentazione di affidamento diretto, di procedura negoziata o di gara propriamente detta, ai fini della presa d'atto e inserimento in piattaforma	apertura della piattaforma telematica, previa acquisizione delle credenziali di accesso per come assegnate dalla piattaforma in dotazione della CUC
perfezionamento del CIG	sceita degli operatori economici da invitare nel caso di procedure negoziate utilizzando l'Albo fornitori della CUC, la cui iscrizione sarà sempre consentita, ivi riversando gli elenchi eventualmente esistenti presso i singoli Comuni e trasmissione dei nominativi al Responsabile della CUC
gestione e corrispondenza con quotidiani nazionali e locali per ciò che riguarda gli adempimenti pubblicitari	apertura della documentazione amministrativa
gestione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'indizione della procedura evidenziale o dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, creando apposita sezione dedicata alla procedura	predisposizione determina di nomina della Commissione giudicatrice e relativa trasmissione della stessa unitamente ai curricula dei commissari al Responsabile della CUC
pubblicazione degli atti di gara definitivi, ove occorrente, su GUUE, sul sito Osservatorio Appalti, sul sito del MIT ed in piattaforma telematica	
acquisizione, tramite i RUP dei singoli Comuni associati, dell'elenco degli operatori economici cui inviare il predisposto invito in caso di procedure negoziate	predisposizione di tutti i verbali di gara, eccetto i verbali inerenti la valutazione delle offerte tecniche che spettano alla commissione, che diano atto di tutte le fasi di verifica e valutazione, nessuna esclusa, e relativa trasmissione al Responsabile della CUC per la pubblicazione

acquisizione del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di riferimento con relativa pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale unitamente ai curricula dei Commissari	apertura delle offerte economiche esclusivamente nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo
inoltro della comunicazione di eventuali soccorsi istruttori e di inibitoria espulsiva	predisposizione comunicazioni di rito (es. comunicazione di esclusione in esito a disamina documentazione amministrativa, comunicazione di esclusione in esito a valutazione offerta tecnica per clausola di sbarramento, comunicazione di esclusione in esito ad apertura offerta economica, comunicazione di esito della procedura) e relativa trasmissione al Responsabile della CUC
inoltro della determina di aggiudicazione ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16	predisposizione determina di aggiudicazione ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16 e relativa trasmissione al Responsabile della CUC
inoltro delle comunicazioni di rito ex art. 76 D.Lgs. 50/16	redazione contratto di esecuzione di ciascun affidamento e trasmissione al Responsabile della CUC
declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/16 tramite AVCpass ed Enti autorizzati e adempimenti connessi e conseguenti	

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

VISTO:

- il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Servizio attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 55/2019 e s.m.i.;
- la Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- la Legge n. 108/2021 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

SENTITO in merito agli aspetti giuridico – amministrativo il Segretario Generale;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri previsti dagli artt. 49 e 153 - 3 comma del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO dei necessari pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, parte integrante del presente atto;

RITENUTO che l'approvazione del presente atto ha le caratteristiche di urgenza ed improrogabilità ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 in quanto il Comune si sta dotando di un ulteriore strumento (in alternativa ed in aggiunta alla Sua della Città Metropolitana di Roma Capitale) per gli affidamenti di appalti nell'ambito del PNRR che sono caratterizzati da tempistiche spesso molto stringenti;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), la competenza all'approvazione dello schema di accordo convenzionale in esame è del Consiglio comunale;
- ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), l'approvando accordo convenzionale sarà poi stipulato dai legali rappresentanti dei Comuni convenzionati;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di richiamare le parti di cui in premessa, quale parte integrante della presente deliberazione da intendersi qui totalmente trascritte;
2. di procedere alla costituzione della centrale unica di committenza, denominata "La Centrale Unica del Lago", tra il Comune di Anguillara Sabazia (RM) e Manziana (RM), come da schema di accordo convenzionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. per l'effetto, di sottoscrivere un accordo convenzionale, ai sensi dell'art 30 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), tra i Comuni di Anguillara Sabazia e Manziana, ai soli fini di ottemperare all'art. 52 comma 1, lettera a), sub 1.2, L. 108 del 2021, che impone ai Comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di procedere nei termini di cui sopra per l'espletamento delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC nei termini di cui all'allegata convenzione;
4. di dare atto che il capofila della convezione è individuato nel Comune di Anguillara Sabazia (RM);
5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso accordo convenzionale, in seguito all'approvazione dello schema allegato da parte dei Comuni coinvolti, sulla base del presente testo consiliare;
6. di individuare quale RUP dell'istituenda CUC il Segretario Generale del Comune di Anguillara Sabazia;
7. di dare indirizzo al RUP della costituenda Centrale di Committenza "La Centrale del Lago" (CUC):
 - a) di attenersi alle evidenziate linee comportamentali, finalizzate ad adeguarsi ai dedotti scopi di economicità e speditezza, onde garantire la migliore efficienza latamente intesa, in termini specifici di comportamento;

- b) di provvedere, di volta in volta in ragione delle procedure di affidamento da attuare, alla individuazione e alla nomina dell'entità specializzata al supporto giuridico - operativo nei modi e nei termini di cui in premessa;
8. di demandare ai titolari di posizione organizzativa degli uffici competenti l'esecuzione di quanto qui convenuto.

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Il Sindaco/Presidente illustra la proposta facendo presente che con la costituzione della CUC in convenzione con il Comune di Anguillara l'Ente il Comune si sta dotando di un ulteriore strumento (in alternativa ed in aggiunta alla Sua della Città Metropolitana di Roma Capitale) per gli affidamenti di appalti PNRR che sono caratterizzati da tempistiche spesso molto stringenti.

Interviene il Consigliere Michel Bruni il quale dichiara di accogliere con favore la costituzione della CUC in quanto ritiene che tale modalità organizzativa possa essere un utile supporto all'organizzazione comunale in considerazione della complessità della normativa attuale riguardante le procedure di affidamento.

Interviene il Consigliere Nuccia Mazzuca che chiede se la convenzione con Anguillara ha come conseguenza l'uscita dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma.

Il Sindaco chiarisce che la CUC con il Comune di Anguillara costituisce uno strumento in più, in alternativa ed in aggiunta alla SUA della Città Metropolitana.

Successivamente, non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DENOMINATA “LA CENTRALE UNICA DEL LAGO”, TRA IL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) E MANZIANA (RM). APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CONVENZIONALE EX ART 30 DEL D. LGS. N. 267/2000. INDIRIZZI”;**

Con voti n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (N. Mazzuca, M. Rosa) su n. 10 presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che precede.

Vista la proposta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con voti n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (N. Mazzuca, M. Rosa) su n. 10 presenti e votanti:

DELIBERA

la immediata eseguibilità ai sensi dell'art 134 - comma 4° - del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Bruno Bruni
Sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Leonardo de Sena Plunkett
Sottoscritto digitalmente

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: Bruno Bruni

Codice fiscale: BRNBRN54M08E900J

Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Sottoscritto il: 16/05/2022 12:05:52 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 1549C023D839CDD50CA3B070EF9F774F

Nome e cognome: LEONARDO de SENA PLUNKETT

Codice fiscale: DSNLRD72L28H501B

Autorità Certificativa: InfoCert Firma Qualificata 2

Sottoscritto il: 16/05/2022 12:50:19 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: DA6C1B

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia prodotta in data: 16/05/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 18 del 12/05/2022 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.
Stampato il giorno 16/05/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA,
DENOMINATA “LA CENTRALE UNICA DEL LAGO”, TRA IL COMUNE DI
ANGUILLARA SABAZIA (RM) E MANZIANA (RM). APPROVAZIONE
SCHEMA ACCORDO CONVENZIONALE EX ART 30 DEL D. LGS. N. 267/2000.
INDIRIZZI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, secondo quanto prescritto dalle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Manziana, 06/05/2022

Il Responsabile dell'Area
silvestri marco / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: marco silvestri

Codice fiscale: SLVMRC59R29A132M

Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Sottoscritto il: 06/05/2022 11:17:28 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 919CE3882BE85198AFE02E47CA3FF02

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia prodotta in data: 16/05/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 18 del 12/05/2022 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.
Stampato il giorno 16/05/2022

Accordo Convenzionale tra il Comune di Anguillara Sabazia (Rm) e Manziana (Rm) per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata “La Centrale Unica del Lago”, per l’affidamento delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC

TRA

Il Comune di Anguillara Sabazia - C.F. _____ in persona del Sindaco p.t. _____

E

Il Comune di Manziana - C.F. _____ in persona del Sindaco p.t. _____

Premesso che:

- il Comune di Anguillara Sabazia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato lo schema del presente accordo di convenzione;
- il Comune di Manziana, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato lo schema del presente accordo di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e durata dell'accordo convenzionale

1. La presente convenzione, stipulata nell'ambito delle forme associative previste dall'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000, disciplina i rapporti tra il Comune di Anguillara Sabazia (RM) e il Comune di Manziana (RM), per l’espletamento delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC.
2. In particolare, gli Enti sottoscrittori del presente accordo convenzionale possono delegare alla Centrale Unica di Committenza qui costituita l’affidamento di tutte le fasi, ovvero di solo alcune di esse, relative all’affidamento delle commesse correlate alle opere relative al PNRR e al PNC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 1, lett. a), l. 108/2021.
3. La sede della Centrale Unica di Committenza è individuata presso il Comune di Anguillara Sabazia, quale comune capofila.
4. Il Rappresentante Legale della Centrale Unica di Committenza oggetto della presente convenzione è il Sindaco del Comune capofila, fino alla scadenza della Convenzione.
5. La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2028. Entro tale data potrà essere rinnovata con appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.
6. Gli Enti sottoscrittori del presente accordo convenzionale fanno salva la possibilità che altri Enti aderiscano all’accordo *de quo*, previa trasmissione della relativa deliberazione consiliare di approvazione del presente accordo con accettazione espressa ed incondizionata di tutte le condizioni qui previste, nessuna esclusa. Sull’adesione in parola deliberano gli organi esecutivi dei Comuni di Anguillara Sabazia e Manziana.
7. E’ ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti aderenti mediante comunicazione scritta indirizzata al Responsabile della Centrale Unica di Committenza almeno 6 (sei) mesi prima della data di decorrenza del manifestato recesso. In tal caso, salvo diverso accordo, la Centrale Unica di Committenza porterà a termine, per quanto di propria competenza le procedure di gara già iniziate.
8. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di Deliberazione di scioglimento approvate dai Consigli Comunale di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 2

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Responsabile della Centrale Unica di Committenza e Responsabile Unico di ciascuna Stazione Appaltante

1. Gli Enti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a fornire al Responsabile della Centrale Unica di Committenza le informazioni ed i dati necessari per consentire alla stessa un'adeguata programmazione delle proprie attività.
2. Sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dagli Enti aderenti, la Centrale Unica di Committenza redige la propria programmazione.

Art. 3

Compiti del Responsabile della Centrale Unica di Committenza e Responsabile Unico di ciascuna Stazione Appaltante

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il Segretario Generale del Comune di Anguillara Sabazia.
2. Al **Responsabile della Centrale Unica di Committenza** sono demandati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compiti e/o le attività di seguito indicate:
 - (i) acquisizione del CIG (ove necessario) in esito alla sollecitazione del RUP del Comune servito;
 - (ii) acquisizione della documentazione di affidamento diretto, di procedura negoziata o di gara propriamente detta, ai meri fini della presa d'atto e inserimento in piattaforma;
 - (iii) perfezionamento del CIG;
 - (iv) gestione e corrispondenza con quotidiani nazionali e locali per ciò che riguarda gli adempimenti pubblicitari;
 - (v) gestione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'indizione della procedura evidenziale o dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, creando apposita sezione dedicata alla procedura;
 - (vi) pubblicazione degli atti di gara definitivi, ove occorrente, su GUUE, sul sito del MIT ed in piattaforma telematica;
 - (vii) acquisizione, tramite i RUP dei singoli Comuni associati, dell'elenco degli operatori economici cui inviare il predisposto invito in caso di procedure negoziate;
 - (viii) acquisizione del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di riferimento con relativa pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale unitamente ai curricula dei Commissari;
 - (ix) inoltro della comunicazione di eventuali soccorsi istruttori e di inibitoria espulsiva;
 - (x) inoltro delle comunicazioni di rito *ex art.* 76 D.Lgs. 50/16;
 - (xi) predisposizione della relazione unica di cui all'art. 99 D.Lgs. 50/2016
 - (xii) declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti *ex art.* 80 D.Lgs. 50/16 tramite AVCpass ed Enti autorizzati e adempimenti connessi e conseguenti
3. Al **Responsabile Unico di ciascuna Stazione Appaltante**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono demandati i compiti e/o le attività di seguito indicate:
 - (i) predisposizione degli atti di gara (determina a contrarre, disciplinare, capitolato, modelli di partecipazione, patto di integrità, eventuali allegati e/o elaborati progettuali) e relativa trasmissione degli stessi al Responsabile della C.U.C.;
 - (ii) apertura della piattaforma telematica, previa acquisizione delle credenziali di accesso per come assegnate dalla piattaforma in dotazione della C.U.C.;
 - (iii) scelta degli operatori economici da invitare nel caso di procedure negoziate anche utilizzando l'Albo fornitori della C.U.C., la cui iscrizione sarà sempre consentita, ivi riversando gli elenchi eventualmente esistenti presso i singoli Comuni e trasmissione dei nominativi al Responsabile della C.U.C.;
 - (iv) apertura e valutazione della documentazione amministrativa;

- (v) predisposizione determina di nomina della Commissione giudicatrice e relativa trasmissione della stessa unitamente ai curricula dei commissari al Responsabile della C.U.C.;
- (vi) predisposizione di tutti i verbali di gara che diano atto di tutte le fasi di verifica e valutazione eccetto i verbali inerenti la valutazione delle offerte tecniche che spettano alla commissione, nessuna esclusa, e relativa trasmissione al Responsabile della C.U.C. per la pubblicazione;
- (vii) apertura delle offerte economiche esclusivamente nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- (viii) predisposizione comunicazioni di rito (es. comunicazione di esclusione in esito a disamina documentazione amministrativa, comunicazione di esclusione in esito a valutazione offerta tecnica per clausola di sbarramento, comunicazione di esclusione in esito ad apertura offerta economica, comunicazione di esito della procedura) e relativa trasmissione al Responsabile della C.U.C.;
- (ix) predisposizione determina di aggiudicazione *ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16* e relativa trasmissione al Responsabile della C.U.C.;
- (x) redazione contratto di esecuzione di ciascun affidamento e trasmissione al Responsabile della C.U.C..

Art. 4

Indici di comportamento acceleratorio

1. Conformemente a quanto deliberato dai rispettivi Consigli Comunali, gli Enti sottoscrittori del presente accordo convenzionale individuano i seguenti indici di comportamento acceleratorio in relazione agli istituti di seguito indicati:

1.a) **Soccorso istruttorio *ex art. 83 comma 9 c.c.p.*** secondo cui *“in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”*. La Stazione Appaltante prevede negli atti di gara un termine inferiore a quello indicato dalla suddetta disposizione entro cui espletare il soccorso istruttorio, purché, per l'appunto, non superiore a dieci giorni. E tanto è consentito non solo a fronte dell'interpretazione letterale della norma in esame, bensì anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, al fine di garantire il principio di tassatività delle cause di esclusione, l'istituto del soccorso istruttorio è illegittimo qualora consenta una rettifica alle cd. *“irregolarità essenziali”*, ossia alle carenze strutturali di un'offerta che sia priva di documenti previsti dalla *lex specialis* a pena di esclusione, ovvero la presentazione di quella che sostanzialmente sarebbe una nuova offerta. L'ambito applicativo dell'istituto è, dunque, circoscritto alle ipotesi di irregolarità che richiedano la mera correzione di errori materiali manifesti o la sola integrazione di singoli punti, atti a chiarire o completare dichiarazioni o documenti già detenuti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (CGUE 28 febbraio 2018, C-523/16 e 536/16);

1.b) **Spiegazioni *ex art. 97 comma 5 c.c.p.*** secondo cui, per l'espletamento della verifica di anomalia, *“La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”*. Tale termine può essere accelerato laddove si rimetta all'operatore economico, prevedendolo specificamente negli atti di gara quale requisito di valutazione, l'indicazione di un termine massimo (ben inferiore a quindici giorni) entro cui renderà le spiegazioni nell'eventualità dell'avvio del sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta;

1.c) **Accesso ai documenti *ex art. 53 c.c.p.***: per garantire l'estrazione documentale nei termini più rapidi possibili, anche alla luce dei recenti orientamenti dell'Adunanza Plenaria nn. 10 e 12 del 2020, si rendono le seguenti indicazioni finalizzate ad evitare, ove possibile, la richiesta di consenso al controinteressato. L'art. 24, comma 7, L. 241/90 prevede che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per*

difendere i propri interessi giuridici". Tale norma va letta unitamente all'art. 53, comma 6, c.c.p. secondo cui *"In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*. Infatti, il concorrente deve dimostrare la concreta indispensabilità dei documenti oggetto di istanza ostensiva per utilizzarli in giudizio, purché da quegli stessi documenti scaturisca la paventata lesione, in termini di strumentalità.

D'altro canto, il controinteressato in sede di domanda partecipativa può dichiarare, motivando in funzione di segreti tecnici e commerciali, che la divulgazione è preclusa ai terzi, ancorché sorretti da "interesse qualificato". Ebbene, onde consentire un'accelerazione dei termini procedurali, si suggerisce al RUP il seguente comportamento:

(i) innanzitutto, egli deve valutare se l'istanza di accesso contenga gli estremi per poter essere accolta, poiché ove ritenga di rigettarla non occorre aggravare inutilmente il procedimento con la richiesta al controinteressato del consenso all'ostensione documentale;

(ii) laddove invece, ritenga che l'istanza medesima possa essere accolta, egli deve verificare se questa abbia ad oggetto:

- la documentazione amministrativa e/o l'offerta economica, perché rispetto a tali atti prevale l'interesse del richiedente e, pertanto, deve concedere l'estrazione richiesta, a prescindere dal consenso del controinteressato;

- mentre se ha ad oggetto l'offerta tecnica, si suggerisce di assegnare agli eventuali controinteressati, il termine di dieci giorni *ex art. 3, comma 2, D.P.R. 184/06 ("Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1")*, affinché possano presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso di riferimento.

Art. 5

Rapporti finanziari tra gli Enti aderenti

1. Conformemente a quanto deliberato dai rispettivi Consigli Comunali, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza provvede ad affidare apposito/i incarico/hi, in termini di committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle disposizioni del predetto codice dei contratti pubblici.

2. La committenza ausiliaria, potrà estrinsecare il proprio ruolo in attività di supporto giuridico operativo al R.U.P. della C.U.C., di seguito indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- acquisizione del CIG;
- acquisizione della documentazione di affidamento diretto, di procedura negoziata o di gara propriamente detta, ai fini della presa d'atto e inserimento in piattaforma;
- eventuale assistenza telefonica a fronte di richieste di informazioni circa il comportamento da assumere nell'immediatezza durante la preparazione e lo svolgimento di gare d'appalto;
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari, sia in sede europea, sia in sede interna.

Tali adempimenti tecnico-operativi, in buona sostanza, afferiscono a:

1 – corrispondenza con quotidiani nazionali e locali per richiedere preventivi necessari al fine di pubblicare i relativi avvisi di indizione ed esito della procedura;

2 – pubblicazione degli atti di gara definitivi, su GUUE, sul sito del MIT; 3 – perfezionamento del CIG;

- acquisizione, tramite i RUP dei singoli Comuni associati, dell'elenco degli operatori economici cui inviare il predisposto invito in caso di procedure negoziate; acquisizione del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di

riferimento con relativa pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale unitamente ai curricula dei Commissari;

- inoltro della comunicazione di eventuali soccorsi istruttori e di inibitoria espulsiva;
- inoltro delle comunicazioni di rito ex art. 76 D.Lgs. 50/16;
- predisposizione della relazione unica di cui all'art. 99 D.Lgs. 50/2016
- declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/16 tramite AVCpass ed Enti autorizzati e adempimenti connessi e conseguenti.

2. Il costo dell'incarico di cui al precedente comma sarà ripartito a carico degli Enti aderenti in relazione al valore a base d'asta delle commesse il cui affidamento è delegato alla Centrale Unica di Committenza, dato atto fin da ora che il compenso dovrà essere convenuto nei termini di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) L. 120/20 come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.1. L. 108/21, tenendo in debito conto la qualificazione professionale delle esperienze maturate e i titoli curriculari del prescelto operatore economico, ferma ed impregiudicata l'idoneità e convenienza della prestazione in esito alle esigenze di ciascun Comune

3. Ciascun Ente aderente si impegna, con la sottoscrizione del presente accordo, a versare alla Centrale Unica di Committenza, oltre alle somme di cui al comma 2, una quota, pari allo 0,5% del valore a base d'asta delle commesse il cui affidamento è delegato alla Centrale Unica di Committenza, che saranno destinati al personale della Centrale nell'espletamento dei compiti alla stessa delegati.

4. Ciascun Ente aderente provvede al versamento delle somme di cui al presente articolo entro trenta (30) giorni dalla richiesta trasmessa a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

5. La quota di cui al comma 3 del presente articolo è ripartita, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere nonché del criterio della rotazione nell'attribuzione dei relativi incarichi, tra le figure (dipendenti in servizio presso il Comune di Anguillara Sabazia) che si siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola procedura di cui trattasi. L'atto di attribuzione delle somme *de quibus* è di competenza Responsabile della Centrale Unica di Committenza, previa individuazione, sempre a cura del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, delle necessarie professionalità partecipanti al gruppo di lavoro.

6. Ciascun Ente aderente provvede altresì, nel termine di trenta (30) giorni dalla richiesta trasmessa a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, al rimborso alla Centrale Unica di Committenza delle spese vive sostenute dalla stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, le spese di pubblicazione su GURI, GUCE).

7. Qualora sulle somme dovute ai sensi e per gli effetti del comma 5, successivamente alla liquidazione delle relative competenze da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza agli aventi diritto, maturi un risparmio si provvederà alla compensazione con il dovuto ai sensi del comma 6.

Art. 6

Contenzioso di gara e controversie tra Enti sottoscrittori

1. L'Ente convenzionato assume a proprio carico gli oneri professionali da corrispondere ai Professionisti che dovranno incaricarsi per la difesa dell'Ente stesso sia nell'eventuale fase pre-contenziosa che contenziosa.

2. Ciascun Ente provvede, autonomamente, a conferire gli incarichi professionali oggetto del presente articolo.

3. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per eventuali controversie, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi, è competente il TAR Lazio.

Art. 7
Disposizioni finali

1. La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura e spese della Parte che ne ha necessità ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessario prima della scadenza verrà approvata con apposita delibera di consiglio del comune convenzionato.
3. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: marco silvestri

Codice fiscale: SLVMRC59R29A132M

Autorità Certificativa: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Sottoscritto il: 06/05/2022 11:18:25 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 919CE3882BE85198AFE02E47CA3FF02

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia prodotta in data: 16/05/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 18 del 12/05/2022 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.
Stampato il giorno 16/05/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA,
DENOMINATA “LA CENTRALE UNICA DEL LAGO”, TRA IL COMUNE DI
ANGUILLARA SABAZIA (RM) E MANZIANA (RM). APPROVAZIONE
SCHEMA ACCORDO CONVENZIONALE EX ART 30 DEL D. LGS. N. 267/2000.
INDIRIZZI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Manziana, 06/05/2022

Il responsabile dell'Area Finanziaria
RANIERI MAURO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: MAURO RANIERI

Codice fiscale: RNRMRA62H04C773V

Autorità Certificativa: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sottoscritto il: 06/05/2022 11:29:00 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: A771C

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia prodotta in data: 16/05/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 18 del 12/05/2022 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.
Stampato il giorno 16/05/2022



COMUNE DI MANZIANA

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 18 DEL 12/05/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DENOMINATA “LA CENTRALE UNICA DEL LAGO”, TRA IL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) E MANZIANA (RM). APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CONVENZIONALE EX ART 30 DEL D. LGS. N. 267/2000. INDIRIZZI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che:

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs del 18/08/2000 n. 267.

Manziana, 16/05/2022

Il segretario generale
De Sena Plunkett Leonardo / Infocert Spa
Sottoscritto digitalmente

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: LEONARDO de SENA PLUNKETT

Codice fiscale: DSNLRD72L28H501B

Autorità Certificativa: InfoCert Firma Qualificata 2

Sottoscritto il: 16/05/2022 12:50:51 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: DA6C1B

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia prodotta in data: 16/05/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 18 del 12/05/2022 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.
Stampato il giorno 16/05/2022



COMUNE DI MANZIANA

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 18 DEL 12/05/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, DENOMINATA “LA CENTRALE UNICA DEL LAGO”, TRA IL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM) E MANZIANA (RM). APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CONVENZIONALE EX ART 30 DEL D. LGS. N. 267/2000. INDIRIZZI

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che:

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Manziana, 16/05/2022

Il segretario generale
De Sena Plunkett Leonardo / Infocert Spa
Sottoscritto digitalmente

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: LEONARDO de SENA PLUNKETT

Codice fiscale: DSNLRD72L28H501B

Autorità Certificativa: InfoCert Firma Qualificata 2

Sottoscritto il: 16/05/2022 12:50:54 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: DA6C1B

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Protocollo Arrivo N. 14420/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Copia prodotta in data: 16/05/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 18 del 12/05/2022 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.
Stampato il giorno 16/05/2022